



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 4122

Seduta del 21/12/2020

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
MARTINA CAMBIAGHI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA
STEFANO BRUNO GALLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
SILVIA PIANI
FABIO ROLFI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta del Presidente Attilio Fontana di concerto con gli Assessori Pietro Foroni e Massimo Sertori

Oggetto

APPROVAZIONE DEGLI "INDIRIZZI PER LA REDAZIONE E L'APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI DI GESTIONE DEI SEDIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE DEGLI ALVEI, CON INTERVENTI DA REALIZZARE PREVIA CONCESSIONE E DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI RILASCIO DELLE CONCESSIONI STESSE (COMMA 2 SEXIES, ART. 20, L. R. 4/16)" - (DI CONCERTO CON GLI ASSESSORI FORONI E SERTORI)

Il Segretario Generale

Antonello Turturiello

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Vice Segretario Generale

Pier Attilio Superti

I Direttori Generali

Roberto Laffi Luca Dainotti

Il Dirigente

Mauro Visconti

L'atto si compone di 34 pagine
di cui 31 pagine di allegati
parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- il R.D. 25 luglio 1904, n. 523, che all'art. 97, lettera m) determina la necessità di un permesso per l'estrazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua;
- il R.D. 2440/1923 - Legge di contabilità dello Stato, e il r.d. 23 maggio 1924, n. 827 - relativo Regolamento attuativo, che disciplinano i contratti attivi, produttivi di un'entrata per l'amministrazione;
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che all'art. 86 dispone che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedono la Regione e gli Enti Locali competenti per territorio;
- il d.p.c.m. del 12 ottobre 2000, che dispone l'introito a favore delle Regioni dei canoni relativi all'uso dei beni del demanio idrico;
- il d.lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente), che prevede il Programma di gestione dei sedimenti quale strumento conoscitivo, gestionale e di programmazione degli interventi relativi all'assetto morfologico dei corridoi fluviali;
- la l.r. 14/98, recante la normativa regionale sulle attività estrattive, che prevede che l'estrazione dei materiali litoidi dal corso d'acqua sia circoscritta alle necessità di sistemazione idraulica degli stessi;
- la l.r. 1/2000, che conserva al punto h), comma 108, art. 3 la competenza regionale in materia di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua;
- la l.r. 5/2009, che all'art. 3, comma 3 considera che esistono opere e lavori per i quali viene offerto come controvalore il materiale litoide eccedente in alveo, a parziale compensazione di lavori di regimazione idraulica;
- la l.r. 15 marzo 2016, n. 4 "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua";
- il D.d.g. 22 dicembre 2016, n. 13734 "Determinazione dei canoni da porre a base d'asta per l'affidamento dei lavori di sistemazione idraulica mediante escavazione di materiale inerte dagli alvei dei corsi d'acqua";

RITENUTO di dare attuazione ai disposti di cui all'art. 20, comma 2 sexies, della l.r. n. 4/16, come modificata dalla l.r. 18/20, che prevede l'emanazione di indirizzi per:

- la redazione e l'approvazione dei programmi di gestione dei sedimenti finalizzati alla manutenzione degli alvei, con interventi da realizzare previa concessione rilasciata, ai sensi del comma 2 quater, dagli enti gestori del reticolo idrico di cui al comma 2 ter;
- la definizione delle modalità tecnico-amministrative per il rilascio delle concessioni di cui alla lettera a) e per la quantificazione delle relative



Regione Lombardia
LA GIUNTA

cauzioni, nonché per la corresponsione del canone dovuto all'ente concedente per ogni metro cubo di materiale estratto e in relazione alla relativa qualità;

RICHIAMATA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura";

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare gli "Indirizzi per la redazione e l'approvazione dei programmi di gestione dei sedimenti finalizzati alla manutenzione degli alvei, con interventi da realizzare previa concessione e definizione delle modalità di rilascio delle concessioni stesse (comma 2 sexies, art. 20, l. r. 4/16)" di cui all'Allegato 1, parte integrante del presente atto;
2. di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL).

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

Indirizzi per la redazione e l'approvazione dei programmi di gestione dei sedimenti finalizzati alla manutenzione degli alvei, con interventi da realizzare previa concessione e definizione delle modalità di rilascio delle concessioni stesse (comma 2 sixties, art. 20, l. r. 4/16)

1. Premesse

L'estrazione di sabbia, ghiaia o altro materiale litoide dagli alvei dei corsi d'acqua costituisce una operazione di ripristino della funzionalità idraulica del corso d'acqua (art. 97, lett. m e n, del R. D. 523/1904). I materiali rimossi hanno valore economico, soprattutto nell'ambito delle costruzioni, e gli operatori del settore possono essere interessati ad acquistare il bene demaniale.

Al fine di non danneggiare gli equilibri dei corsi d'acqua e di contenere la domanda di escavazioni in alveo, negli anni '80 Regione Lombardia, con circolare dell'Assessore LL.PP. n. 6089 del 29/03/1983, ha deciso di limitare l'attività estrattiva ai soli casi in cui si renda necessario rimuovere il materiale litoide dall'alveo per ripristinarne l'efficienza idraulica.

Tale indirizzo è stato pienamente confermato nella normativa relativa alle attività estrattive (l.r. 14/98), che prevede che l'estrazione dei materiali litoidi dal corso d'acqua sia circoscritta alle necessità di sistemazione idraulica degli stessi.

Sempre al fine di prevenire eccessive asportazioni localizzate di sedimenti dagli alvei naturali, fonti di interferenza negativa con i fenomeni di dinamica fluviale, l'Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo), ora Autorità Distrettuale di Bacino del Fiume Po, in attuazione delle Norme Tecniche del PAI (Delibera n. 18 del 26 Aprile 2001), con le "Direttive tecniche per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d'acqua" (Delibera n. 9 del 5 Aprile 2006) ha disposto che:

- la gestione dei sedimenti in alveo deve essere prevista da uno strumento di programmazione: **il Programma di gestione dei sedimenti;**
- in assenza del Programma di gestione dei sedimenti, la quantità di materiale inerte asportabile dagli alvei, con interventi localizzati, non può essere superiore a 10.000 mc (20.000 mc nei tratti di seconda categoria), con l'esclusiva finalità di manutenzione del corso d'acqua.

Anche la legge n. 221/2015 (Collegato Ambientale) ha inserito il Programma di gestione dei sedimenti nell'art.117 del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) quale strumento conoscitivo, gestionale e di programmazione degli interventi relativi all'assetto morfologico dei corridoi fluviali, in grado di coniugare gli obiettivi di mitigazione del rischio di alluvioni (Direttiva 2007/60/CE) con quelli di tutela e recupero degli ecosistemi fluviali (Direttiva 2000/60/CE).

Ai sensi del d.lgs.152/2006, il Piano di gestione dei sedimenti è costituito da tre componenti:

- il quadro conoscitivo;
- la definizione di obiettivi espliciti per i corridoi fluviali;
- l'identificazione degli interventi necessari per il loro conseguimento. In questo documento gli interventi di asportazione locale di materiale litoide devono essere giustificati da adeguate valutazioni rispetto alla storia evolutiva del corso d'acqua.

E' importante sottolineare che il materiale litoide con buone caratteristiche merceologiche, di cui si prevede l'estrazione dall'alveo, non assume le caratteristiche di qualcosa di cui il "detentore abbia intenzione di disfarsi" (d.lgs. 152/06, punto a) comma 1, art. 183), quindi non ricade nella categoria dei rifiuti e non deve essere riabilitato mediante caratterizzazione e definizione di una destinazione finale, come invece previsto per il sottoprodotto ex art. 184 bis del d.lgs. 152/06 - Testo unico sull'ambiente.

Il disposto dell'art. 53 della legge 221/2015 chiarisce che "i materiali litoidi prodotti come obiettivo primario e come sottoprodotto dell'attività di estrazione effettuata in base a concessioni e pagamento di canoni sono assoggettati alla normativa sulle attività estrattive", che non prevede nessun tipo di caratterizzazione ambientale del materiale litoide estratto.

Pertanto, l'individuazione dei depositi di materiale litoide da estrarre a fronte del pagamento di un canone di concessione nell'ambito di una programmazione regionale colloca immediatamente tali interventi nel campo della normativa relativa alle attività estrattive e ne prevede il coordinamento con la relativa pianificazione.

I presenti indirizzi attuano, in coerenza con quanto previsto al punto h), comma 108, art. 3 della l.r. 1/2000, la competenza regionale prevista dalla l. r. 4/16, come modificata dalla r.l. 18/20, per l'emanazione dei provvedimenti relativi all'estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua, dando attuazione alle previsioni della suindicata direttiva dell'AdBPo.

In particolare, disciplinano:

- la redazione e l'approvazione dei **Programmi di gestione dei sedimenti** finalizzati alla manutenzione degli alvei, con interventi che possono prevedere la movimentazione di materiale litoide e l'asportazione dello stesso mediante rilascio della concessione per l'uso delle aree e per l'asportazione del materiale subordinata alla corresponsione di un canone estrazione dall'alveo, in luogo delle tariffe dei diritti di escavazione; tali concessioni vengono rilasciate dagli enti gestori del reticolo idrico principale, minore e consortile, già competenti al rilascio delle concessioni di polizia idraulica;
- la definizione delle modalità tecnico-amministrative per il rilascio delle sopraccitate concessioni e per la quantificazione delle relative cauzioni, nonché ai fini della corresponsione del canone dovuto all'ente concedente per ogni metro cubo di materiale estratto e in relazione alla relativa qualità.

Le presenti disposizioni, invece, non risolvono le previsioni di cui all'art. 3, comma 3 della l.r. 5/2009, che riguardano opere e lavori per i quali viene offerto come controvalore il materiale litoide eccedente in alveo, con buone caratteristiche merceologiche, a parziale compensazione dei lavori eseguiti, che rientrano pienamente nel campo di applicazione del d.lgs.50/16.

Anche i criteri per la redazione di interventi di estrazione di materiali litoidi in corrispondenza di opere di presa o opere idrauliche connesse a derivazioni non sono oggetto di questi indirizzi. Nelle more della definizione di apposite disposizioni, è sempre e comunque possibile procedere all'estrazione di tali materiali in ottemperanza alla parte IV del D Lgs 152/2006 ed in particolare, ove ne ricorrano le condizioni, in applicazione dell'art. 184-bis e del DPR 120/2017. Resta valido il principio che il materiale litoide estratto, nel caso presenti buone caratteristiche merceologiche, può essere alienato a fronte di un corrispettivo pari al canone stabilito dal Dirigente regionale competente.

2. La programmazione della gestione dei sedimenti

2.1. Interventi di estrazione del materiale litoide

La gestione dei sedimenti di un corso d'acqua persegue la riduzione del rischio idraulico attraverso interventi di movimentazione del materiale litoide, definiti dall'analisi del bilancio dei sedimenti nel corso d'acqua. Gli interventi devono tendere ad instaurare condizioni di equilibrio tra il trasporto solido ed il deposito, per garantire condizioni di funzionalità idraulica, stabilità delle sponde, continuità del flusso sia liquido che solido. Gli interventi di estrazione del materiale litoide sono finalizzati al controllo delle situazioni di rischio in corrispondenza di abitati e infrastrutture ed a mantenere in efficienza le opere realizzate appositamente per facilitare la sedimentazione del materiale litoide a protezione degli abitati, di cui deve essere mantenuta la funzionalità. Attraverso la gestione dei sedimenti si deve, quindi, ottenere:

- il mantenimento o il ripristino delle condizioni di officiosità dell'alveo e della sicurezza delle infrastrutture interferenti;
- il controllo della stabilità dell'alveo, ivi compreso il mantenimento delle condizioni di progetto relative agli interventi di difesa e salvaguardia idraulica;
- il mantenimento della funzionalità idraulica e della capacità di trasporto solido del corso d'acqua.

La programmazione di interventi di asportazione parziale o totale dei sedimenti dovrà, quindi, essere prioritariamente affrontata per quei bacini o tratti di corso d'acqua fonte di reale rischio per abitati e infrastrutture (es: aree di conoide). In particolare, l'asportazione sarà prevista per i bacini o tratti che non sono in continuità morfologica e/o idraulica con il reticolo idrografico di valle (es: bacini recapitanti in specchi lacustri), con valorizzazione del materiale litoide depositato nelle piazze o sacche di deposito, la cui funzionalità dipende dal mantenimento in efficienza del volume di invaso di progetto.

La programmazione della gestione dei sedimenti, di cui al comma 2bis, art. 20, l. r. 4/16, viene attuata con due strumenti distinti:

- **Programmi di gestione dei sedimenti;**
- **Programmi di interventi di regimazione idraulica mediante escavazione di materiale litoide.**

I **Programmi di gestione dei sedimenti** sono lo strumento ordinario per la gestione dei sedimenti in alveo, soprattutto nelle aree montane di significativa produzione. Questo strumento sarà prodotto da Regione Lombardia, secondo le indicazioni della Delibera AdBPo n. 9 del 5 Aprile 2006, e riporterà - oltre all'assetto di progetto del bacino o del tratto interessato dalla programmazione - gli interventi di movimentazione, risezionamento ed asportazione necessari al raggiungimento di tale assetto. Gli interventi di asportazione di materiale litoide saranno distinti in quelli che prevedono la concessione dell'attività di estrazione, per le buone caratteristiche tecniche e merceologiche, e quelli previsti nel programma a titolo oneroso. I Programmi di gestione dei sedimenti sono propedeutici alla definizione di interventi di concessione di escavazione pluriennali, che possono avere una durata massima di 10 anni.

I **Programmi di interventi di regimazione idraulica mediante escavazione di materiale litoide** presentano carattere più occasionale e dovranno essere progressivamente sostituiti dai Programmi di gestione dei sedimenti. Essi prevedono una verifica più speditiva del contesto morfologico in cui si inserisce l'intervento, di norma piuttosto contenuto dal punto di vista dimensionale e a carattere prettamente localizzato, anche in considerazione dei limiti previsti dall'AdBPo. Per questo motivo,

questi Programmi possono prevedere solo concessioni di carattere occasionale, che si risolvono in un unico intervento di escavazione.

2.2 I Programmi di gestione dei sedimenti

I **Programmi di gestione dei sedimenti**, come previsto dalla normativa (d.lgs.152/2006), rappresentano lo strumento ordinario per gestire le attività di manutenzione di tipo ripetitivo e continuativo, prevedendo l'assunzione di un quadro conoscitivo dell'evoluzione morfologica del corso d'acqua idoneo a definirne l'assetto di riferimento e gli interventi necessari per conseguirlo, programmando la movimentazione e l'asportazione dei sedimenti su base pluriennale. I Programmi, redatti in base ad analisi a scala di bacino idrografico, definiscono gli interventi analizzando l'intero corso d'acqua o una parte di esso idraulicamente significativa, cioè quella interessata dagli effetti degli interventi di movimentazione dei materiali litoidi.

I Programmi di gestione dei sedimenti e gli eventuali approfondimenti devono essere corredati almeno dalla seguente documentazione (Delibera AdBPo n. 9 del 5 Aprile 2006 – Annesso 1):

- Descrizione generale del bacino
 - inquadramento generale del bacino e del corso d'acqua
 - individuazione dei tratti omogenei
 - aspetti idrologici e idraulici (idrologia di piena, deflusso in piena, opere idrauliche)
 - interventi di asportazione di materiale d'alveo (quantità e periodicità)
 - aspetti geomorfologici dell'alveo (tratti in erosione, equilibrio e deposito, situazione sponde e fondo)
 - aspetti ecologico-ambientali
- Programma di gestione dei sedimenti
 - individuazione degli obiettivi di assetto (divagazione, variazione del fondo alveo)
 - interventi per tratto che prevedono la concessione dell'escavazione di materiali litoidi con buone caratteristiche merceologiche,
 - interventi che prevedono la movimentazione e l'estrazione di materiale non di pregio da effettuarsi a titolo oneroso per l'amministrazione,
 - individuazione di tratti dove l'estrazione di materiali litoidi è interdetta.

L'approvazione del Programma di gestione dei sedimenti consente di mettere a bando gli interventi di manutenzione con estrazione di materiale litoide con buone caratteristiche merceologiche. Le modalità della relativa concessione sono definite sulla base delle caratteristiche gestionali evidenziate nel Programma per i vari ambiti / siti di intervento, per ognuno dei quali il Programma è corredato di un progetto di fattibilità (art. 23, d.lgs. n. 50/16) che contiene almeno:

- una sintetica descrizione del contesto morfologico del previsto intervento di movimentazione e asportazione del materiale litoide, a supporto della verifica di compatibilità dell'intervento con l'assetto idraulico del corso d'acqua,
- le caratteristiche dimensionali e volumetriche dell'intervento (area soggetta ad estrazione di materiale, volume da prelevare);
- la tipologia di materiale litoide oggetto di estrazione, con precisa valutazione del suo valore commerciale,
- Stima del canone annuo di concessione previsto.

Poiché il Programma di gestione dei sedimenti prende in considerazione la gestione complessiva dei sedimenti all'interno di un bacino, lo stesso deve includere gli interventi di movimentazione senza

estrazione o che comportano asportazione di materiali non di pregio. Essi dovranno essere eseguiti come lavori pubblici, con risorse eventualmente reperite all'interno dello stesso strumento di programmazione, in particolare a valere sui canoni introitati dagli interventi concessi.

Inoltre, il Programma di gestione dei sedimenti, configurandosi come vero e proprio strumento per la definizione dell'assetto di progetto del corso d'acqua, costituisce una componente significativa del *Sottoprogramma degli interventi di manutenzione*, che rappresenta a sua volta una delle tre componenti del Programma di manutenzione previsto al punto 2.3.2.1 "*Piano della manutenzione dei corsi d'acqua naturali*" dagli indirizzi di cui alla D.G.R. n. 238 del 18 giugno 2018.

Il Programma di gestione dei sedimenti di un bacino, in quanto strumento di gestione a lungo termine del corso d'acqua, deve essere coordinato con i progetti di gestione degli invasi di cui all'art. 114 D Lgs 152/2006, i quali rendono disponibili all'alveo di valle quantità discrete e periodiche di sedimenti lungo il corso d'acqua, soprattutto quando il numero degli invasi presente nel bacino è significativo.

2.3. Modalità di approvazione dei Programmi di gestione dei sedimenti

Il **Programma di gestione dei sedimenti** di ogni bacino o parte significativa di esso, compreso nel territorio del bacino del Po, costituisce stralcio funzionale del **Programma generale di gestione dei sedimenti relativi all'asta principale del Fiume Po** (art. 2, comma 2, d. AdBPo 9/2006, come modificato dall'art. 2, comma 1 d. AdBPo 9/2009).

Il **Programma di gestione dei sedimenti** è redatto e approvato da Regione Lombardia per stralci di bacino o parte significativa di esso ed è sottoposto a valutazione di conformità da parte dell'AdBPo, che viene espressa attraverso il suo Comitato Tecnico ai sensi dell'art. 3 della Delibera AdBPo n. 9 del 5 aprile 2006, come emendata dall'art. 2 della Delibera n.9 del 22 luglio 2009. L'AdBPo si esprime in merito alla conformità tra il Piano di gestione dei sedimenti proposto e gli strumenti di pianificazione di bacino. Anche gli eventuali aggiornamenti del Programma dovranno essere sottoposti a valutazione di conformità da parte dell'AdBPo.

Regione Lombardia definisce i bacini e gli stralci di bacino prioritari per la programmazione della gestione dei sedimenti, in accordo con le Autorità idrauliche dei diversi corsi d'acqua, tenendo conto della particolare criticità idraulica legata alla presenza di materiale litoide in alveo e procedendo a definire i contenuti della programmazione secondo la "Direttiva tecnica per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d'acqua", allegata alla Delibera n. 9/2006 del 5 aprile 2006.

La Giunta Regionale approva il Programma, che potrà essere attuato anche mediante **Programmi Operativi**, in analogia a quanto previsto per il **Programma generale di gestione dei sedimenti relativi all'asta principale del Fiume Po**. Gli interventi di estrazione e/o movimentazione previsti dal Programma sono oggetto di concessione da parte dell'Ente competente per il corso d'acqua. Il programma avrà durata al massimo decennale e potrà essere aggiornato e modificato al variare della situazione morfologica del corso d'acqua o in conseguenza di eventi estremi. In queste occasioni potranno anche essere riviste le concessioni di estrazione già in atto.

Annualmente Regione Lombardia trasmette all'AdBPo una relazione sullo stato di avanzamento delle attività estrattive previste dai Programmi di gestione dei sedimenti in attuazione sul territorio

regionale. Questa relazione include le attività di estrazione eseguite al di fuori della programmazione, anche in urgenza (Art. 1 Delibera n. 9 del 22 luglio 2009).

Per gli interventi di estrazione di materiale litoide, l'asportazione dagli alvei appartenenti al demanio è concessa da parte degli Enti gestori del reticolo idrico principale, minore e consortile, già competenti al rilascio delle concessioni di polizia idraulica, ai sensi dell'articolo 97 del r.d. 523/1904 e del r.r. 3/2010, previa corresponsione di un canone fissato annualmente da Regione Lombardia con decreto del Dirigente competente per tipologia merceologica di materiale. Gli Enti gestori competenti secondo le presenti disposizioni provvedono direttamente all'aggiudicazione del titolo concessorio.

Il Programma di gestione dei sedimenti deve integrarsi con la pianificazione degli interventi estrattivi (Piani provinciali delle Cave l.r. 14/98) e recare quindi l'individuazione delle condizioni di mercato relative alla commercializzazione dei materiali litoidi. Il Programma, una volta approvato, viene trasmesso alle Province competenti per territorio per il coordinamento con la pianificazione delle attività estrattive. Nell'ambito della formazione dei Piani cave, le Province devono tenerne conto nel calcolo dei fabbisogni. I dati relativi ai volumi annuali estratti essere trasmessi anche alla struttura regionale competente per le cave.

Il Programma di gestione dei sedimenti deve, inoltre, contenere l'indicazione preventiva della destinazione dei materiali scadenti e non alienabili, anche nel quadro di una esaustiva verifica di VAS regionale cui il Programma deve essere sottoposto, in quanto principale strumento di gestione dell'evoluzione morfologica del corso d'acqua.

2.4 Programmi di interventi di regimazione idraulica mediante escavazione di materiale litoide

Nelle more dell'approvazione del Programma di gestione dei sedimenti per ogni singolo bacino, gli interventi di manutenzione idraulica dei corsi d'acqua comportanti rimozione di materiale alluvionale inerte e finalizzati al ripristino del buon regime delle acque e alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua sono attuati da Regione Lombardia sulla base di **Programmi di interventi di regimazione idraulica realizzati mediante escavazione di materiale litoide**, che includono interventi contenuti nei limiti volumetrici previsti dalla Delibera AdBPo n. 9 del 5 Aprile 2006 (10.000 mc per singolo intervento o 20.000 mc nei tratti di seconda categoria).

Questi Programmi, che possono riferirsi all'intero territorio regionale o ad aree limitate, sono approvati dalla Giunta Regionale ed hanno l'obiettivo specifico di rispondere a esigenze di difesa idraulica sulla base delle proposte di intervento avanzate dalle Autorità idrauliche competenti per il reticolo:

- AIPO, per il reticolo principale di competenza,
- Uffici Territoriali Regionali, per il reticolo principale di competenza,
- Consorzi di bonifica ed irrigazione, per i tratti di reticolo naturale affidato,
- Comuni, per il reticolo minore,
- Autorità di bacino lacuali, per le barre focive a lago.

I Programmi individuano singoli interventi di estrazione di materiale litoide da realizzarsi nel breve periodo, basati sulla stima della quantità di materiale da asportare per garantire la funzionalità dell'alveo e quindi per lo più localizzati nelle zone di sovralluvionamento, ossia in quei tratti d'alveo

nei quali il deposito di materiali inerti può causare ostacolo al libero deflusso delle acque, con pericolo di esondazione.

Tali interventi devono avere chiare finalità manutentive e perseguire, in linea generale:

- la conservazione della sezione utile di deflusso, l'eliminazione di sovralluvionamenti di alveo, il mantenimento o recupero dell'efficienza delle opere idrauliche e delle infrastrutture;
- la difesa e sistemazione idraulica per la riduzione delle condizioni di rischio idraulico in corrispondenza di abitati e infrastrutture;
- il ripristino della funzionalità delle opere idrauliche espressamente realizzate per il controllo del trasporto solido, come vasche o sacche di trattenuta e briglie selettive o filtranti, al fine di ripristinare la capacità di invaso del bacino e mantenere l'efficienza delle opere idrauliche e delle sezioni fluviali.

Naturalmente, la rimozione dei sedimenti in tratti idraulicamente significativi non deve pregiudicare la stabilità e funzionalità delle opere idrauliche e delle infrastrutture presenti. Sono possibili interventi di movimentazione e ripascimento per rimuovere eccessi di barre focive e all'interno di foci fluviali.

Le attività tecniche finalizzate all'individuazione delle zone interessate dagli interventi di manutenzione da includere nel Programma saranno effettuate da ogni Ente competente per il reticolo di competenza. Il Programma si articola in:

- individuazione degli interventi,
- indicazione della loro priorità e urgenza,
- **schede intervento** (Allegato A) relative alla fattibilità di ciascun intervento, recanti:
 - una sintetica descrizione del contesto morfologico dell'intervento di movimentazione e asportazione del materiale litoide, a supporto della verifica di compatibilità dell'intervento con l'assetto idraulico del corso d'acqua,
 - le caratteristiche dimensionali e volumetriche dell'intervento (area soggetta a estrazione, volume da prelevare);
 - la tipologia di materiale litoide oggetto dell'estrazione, con individuazione dell'aliquota del canone da applicare;
 - la stima economica complessiva del valore del materiale litoide oggetto di estrazione;
 - la durata delle operazioni di prelievo del materiale litoide dall'alveo.

In sostanza, il quadro conoscitivo non viene assunto per il bacino o il tratto nel quale l'intervento è proposto, ma solo ad una scala locale. L'impatto dell'intervento, dimensionalmente contenuto, viene valutato localmente e l'analisi morfologica del corso d'acqua viene strettamente limitata all'intorno dello stesso. Saranno comunque da assumere a riferimento le sezioni prodotte per il PAI (Piano Assetto idrogeologico) disponibili al portale di Regione Lombardia, Servizio "Sezioni trasversali corsi d'acqua – Topografia, portate, livelli, velocità" al link:

https://www.cartografia.servizirl.it/viewer32/index.jsp?config=config_sezioni_acqua.json

I Programmi di interventi di regimazione idraulica mediante escavazione di materiale litoide non costituiscono una pianificazione con obiettivi di mantenimento di un assetto di progetto del corso d'acqua e non rappresentano, pertanto, uno stralcio funzionale dei Piani delle manutenzioni dei corsi d'acqua - e relativi Programmi - previsti dalla D.G.R. n. 238 del 18 giugno 2018. Tuttavia, gli interventi potranno essere integrati nei citati Piani di manutenzione dei corsi d'acqua, in particolare nel *Sottoprogramma degli interventi di manutenzione*.

2.5. Modalità di approvazione dei Programmi di interventi di regimazione idraulica mediante escavazione di materiale litoide

I **Programmi di interventi di regimazione idraulica mediante escavazione di materiale litoide** sono approvati con delibera di Giunta Regionale, su proposta delle Autorità idrauliche competenti per i corsi d'acqua oggetto della manutenzione.

Le Autorità idrauliche competenti che rilevano la necessità di un intervento di movimentazione e/o estrazione di materiale litoide in corrispondenza di sezioni definite del corso d'acqua, hanno l'obbligo di verificare che esso sia necessario per mantenere l'assetto idraulico del corso d'acqua e per garantire le condizioni di sicurezza di infrastrutture e abitati.

Verificata la necessità dell'intervento, l'Autorità idraulica redige una scheda relativa all'area di intervento con i contenuti. La **scheda intervento** (Allegato A) completa viene formalmente inoltrata alla DG competente per l'approvazione del Programma.

Regione Lombardia, con frequenza almeno annuale, approva con provvedimento di Giunta un Programma di interventi da attuarsi nell'anno successivo. Per gli interventi non realizzati nei tempi previsti, dovrà essere predisposta una scheda integrativa da approvare con la programmazione successiva.

La programmazione individua, oltre alle caratteristiche dell'intervento, gli Enti competenti per il rilascio della concessione.

Nel caso di interventi inseriti nel Programma sul reticolo di competenza di Enti locali e/o Consorzi di bonifica, l'attuazione degli interventi dovrà essere affidata agli stessi, che provvederanno anche ad incamerare l'introito dei canoni dovuti per l'alienazione del materiale litoide (comma 2 ter, art. 20, l.r. 4/16).

In ragione del carattere non sistematico e fortemente sitospecifico di questo tipo di intervento, oltre che dei modesti volumi in gioco, il **Programma di interventi di regimazione idraulica mediante escavazione di materiale litoide** potrà essere coordinato con i progetti di gestione degli invasi (art. 114 D Lgs 152/2006) qualora necessario, in relazione alla distribuzione degli invasi rispetto al sito di intervento e nel caso in cui i rilasci previsti risultino significativi rispetto a dimensioni e volumetria dell'intervento.

In virtù dei modesti volumi di materiali litoidi immessi sul mercato, il Programma in questione non genera squilibri significativi nel mercato degli inerti di una determinata provincia e non richiede - quindi - un esplicito coordinamento con la pianificazione delle Cave. Peraltro, anche se Programmi derivanti da eventi alluvionali significativi dovessero comportare l'immissione di volumi importanti, il loro carattere occasionale ed emergenziale li renderebbe difficilmente coordinabili con i Piani delle Cave provinciali previsti dalla normativa lombarda (l.r. 14/98). Sarà comunque opportuno inviare alla struttura regionale competente per le cave i dati relativi ai volumi annuali estratti.

I **Programmi di interventi di regimazione idraulica mediante escavazione di materiale litoide**, che non prevedono la definizione di un assetto generale del corso d'acqua bensì singoli

interventi di manutenzione e ripristino della sezione utile di deflusso, sono esclusi dalla procedura di VAS.

Inoltre, gli interventi previsti dai questi Programmi che non comportano alterazione permanente dello stato dei luoghi mediante costruzioni edilizie e/o altre opere civili, non richiedono né l'autorizzazione paesaggistica, né l'autorizzazione alla trasformazione d'uso del suolo come previsto al comma 4, art. 20, della l.r. 4/16.

Anche in questo caso, l'asportazione di materiale litoide dagli alvei appartenenti al demanio è concessa dagli Enti gestori del reticolo idrico principale, minore e consortile competenti al rilascio delle concessioni di polizia idraulica, ai sensi dell'art. 97 del r.d. 523/1904 e del r.r. 3/2010, previa corresponsione del canone, come determinato da Regione Lombardia con decreto del Dirigente competente, per tipologia merceologica di materiale. All'aggiudicazione del titolo di concessione provvedono direttamente gli Enti gestori competenti, secondo le presenti disposizioni.

2.6 Interventi di somma urgenza che prevedono solo asporto di materiale litoide

Nel caso in cui, in conseguenza di eventi di piena, lo stato dell'alveo del corso d'acqua risulti modificato in modo tale da rendere necessari lavori in regime di somma urgenza che comportino l'estrazione e l'asporto di materiale litoide, detti lavori sono autorizzati dall'Ente competente per il corso d'acqua che, contestualmente, ne attesta la somma urgenza e redige una perizia nella quale è stabilita la quantità di materiale litoide asportabile strettamente necessaria al ripristino del deflusso. Nell'ambito di tali interventi, l'asporto, non è soggetto alla corresponsione del canone demaniale, in quanto il valore del materiale estratto andrebbe a coprire il costo dell'intervento eseguito in somma urgenza dall'operatore economico individuato con le normali procedure del codice contratti d.lgs. 50/16.

Anche qualora i lavori necessari al ripristino della sicurezza non comportassero la sola asportazione del materiale litoide, ma anche l'esecuzione di altri lavori in alveo, questo dovrà comunque essere valorizzato, come previsto nel decreto del Dirigente competente alla definizione dei canoni, e scomputato dall'importo dei lavori.

3. Concessioni di estrazione di materiale litoide

Le concessioni di estrazione di materiale litoide sono articolate nelle seguenti tipologie:

1. Concessioni pluriennali, eventualmente relative a interi bacini idrografici o a tratti fluviali continui, per interventi individuati da Regione Lombardia nell'ambito dei **Programmi di gestione dei sedimenti**, con durata massima di 10 anni. Le concessioni sono comunque rivedibili nel caso di mutate condizioni morfologiche del corso d'acqua o in occasione di eventi di piena che ne modifichino l'assetto.
2. Concessioni per singoli interventi, in un sito o in un breve tratto, individuati da Regione Lombardia - su proposta delle Autorità idrauliche competenti - nell'ambito dei **Programmi di interventi di regimazione idraulica mediante escavazione di materiale litoide**. La loro durata sarà pari al tempo di esecuzione previsto dalla **scheda intervento** (Allegato A) proposta dall'Ente competente (Autorità Idraulica) per il corso d'acqua oggetto di intervento, fatte salve eventuali proroghe dovute a cause di forza maggiore non attribuibili al concessionario.

3.1 Concessioni per interventi di estrazione di materiale litoide

Gli Enti competenti per il corso d'acqua AIPO, Uffici Territoriali Regionali, Comuni e Consorzi possono assegnare concessioni per l'estrazione di materiale litoide dagli alvei, sulla base di progetti di fattibilità, nel caso di **Programmi di gestione dei sedimenti** di bacino o tratto, odì schede intervento (Allegato A) nel caso di **Programmi di interventi di regimazione idraulica mediante escavazione di materiale litoide**, secondo le modalità previste dai presenti indirizzi.

Per la differente natura dei due strumenti di programmazione, a lungo termine il primo, basato su elementi conoscitivi approfonditi, più speditivo il secondo, volto a risolvere situazioni contingenti con un livello di approfondimento limitato all'ambito critico, sono individuate due differenti tipologie di concessione.

L'approvazione dei Programmi consente agli Enti competenti per i corsi d'acqua di procedere all'individuazione degli assegnatari della concessione, pluriennale o legata ad un singolo intervento, mediante le procedure di evidenza pubblica di seguito descritte.

Per ogni sito di intervento, il bando farà riferimento al progetto di fattibilità (art. 23 d.lgs. n. 50/16), predisposto per ogni tratto del bacino interessato dal **Programma generale di gestione dei sedimenti**, od alla scheda intervento (Allegato A), per ogni singola localizzazione nel **Programma di interventi di regimazione idraulica mediante escavazione di materiale litoide**;

La procedura sarà avviata mediante pubblicazione sui siti web istituzionali di Regione Lombardia e dell'Ente competente per il corso d'acqua, all'apposita sezione bandi, e dovrà preferibilmente utilizzare strumenti telematici per la selezione del contraente, quali – ad esempio o unica? - la piattaforma SINTEL. L'Ente potrà avviare una procedura di gara aperta rivolta alle imprese con caratteristiche idonee iscritte negli elenchi della piattaforma, pubblicando il relativo bando e il “**progetto di fattibilità**” o la “**scheda intervento**” a seconda che si tratti di **Programmi di gestione dei sedimenti** di bacino o tratto o di **Programmi di interventi di regimazione idraulica mediante escavazione di materiale litoide**.

Ai fini della partecipazione alla procedura di evidenza pubblica, i soggetti privati presentano all'Ente competente per il corso d'acqua un'istanza intesa a ottenere l'assegnazione della concessione.

Nei casi in cui non sia risultato possibile rilasciare la concessione ad esito della procedura di evidenza pubblica, per assenza di domande alla procedura aperta, sarà ammesso il ricorso alla trattativa privata, interpellando almeno cinque soggetti.

Se, anche, la trattativa privata non avesse esito positivo, il progetto potrà essere rimesso a gara sulla base di un canone ridotto in relazione alla qualità ed alla localizzazione del materiale litoide. L'importo del canone così rideterminato dovrà essere approvato con provvedimento del Dirigente competente per materia.

Qualora anche quest'ultima procedura andasse deserta, gli interventi di manutenzione degli alvei saranno effettuati con le modalità previste per l'esecuzione di lavori pubblici.

Nel caso in cui l'attuazione dell'intervento comporti la necessità di acquisire autorizzazioni, concessioni, pareri, licenze, intese, concerti, nulla osta o atti di assenso, comunque denominati e

propedeutici all'emissione del provvedimento di concessione, l'Ente competente per corso d'acqua convoca una Conferenza di servizi da tenersi dopo l'aggiudicazione ad un concessionario.

Il rilascio delle concessioni per estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua è competenza degli Enti gestori del reticolo idrico principale, minore e consortile già competenti al rilascio delle concessioni di polizia idraulica, ai sensi dell'articolo 97 del r.d. 523/1904 e del r.r. 3/2010 come previsto dalla l.r. 4/16 come modificata dalla l.r. 18/20, previa corresponsione di un canone introitato direttamente dall'ente gestore del reticolo.

Il titolo di concessione per l'asportazione del materiale costituisce anche titolo per l'occupazione delle aree del demanio idrico fluviale destinate all'insediamento dei manufatti necessari all'esecuzione degli interventi in argomento; l'onere per l'utilizzo di tali aree si risolve sul canone relativo alla concessione per l'estrazione; nel provvedimento di concessione vengono altresì determinati: le aree oggetto degli interventi, l'impianto di cantiere, compresa la volumetria e distribuzione dei depositi temporanei, i quantitativi massimi di materiale asportabile, la durata degli interventi e il monitoraggio, anche dal punto di vista idraulico, dell'asportazione dei materiali dall'alveo. L'approvazione del progetto allegato al disciplinare di concessione include l'intero impianto di cantiere, comprensivo di depositi in sito, che dovrà essere verificato in profilo di rischio idraulico ai sensi degli artt. 19 bis, 38 bis e 62 delle NTA del PAI.

3.2 Partecipazione alla gara

Per partecipare alla gara per l'assegnazione della concessione, i concorrenti devono, a pena di esclusione, presentare la seguente documentazione:

- a) istanza di partecipazione alla procedura, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa concorrente o, nel caso in cui il concorrente sia un consorzio stabile, dal presidente o - nel caso di costituenda associazione temporanea - dai rappresentanti legali di tutte le imprese che intendono partecipare all'associazione;
- b) dichiarazione, sottoscritta dai medesimi soggetti di cui alla lettera a), con cui il concorrente si obbliga - nel caso venga prescelto - a definire la propria proposta progettuale secondo le direttive dell'Ente competente;
- c) fideiussione bancaria o polizza assicurativa a garanzia dell'obbligo di cui alla lettera b), nonché della sottoscrizione del disciplinare di concessione; la garanzia è determinata in misura pari al 2% (o da un importo proporzionale alla quantità di materiale scavato) del canone annuale per le concessioni pluriennali o dell'intero canone dovuto per le concessioni occasionali presunto ed è svincolata all'atto della sottoscrizione del disciplinare di concessione da parte del Concessionario, ovvero al momento dell'emanazione del provvedimento di assegnazione provvisoria della concessione, per i soggetti non assegnatari.
- d) dichiarazione, sottoscritta dai medesimi soggetti di cui alla lettera a), con cui il concorrente dichiara di aver preso visione dei luoghi oggetto dell'intervento, delle aree e delle modalità di accesso, nonché di quant'altro occorra per l'esecuzione degli interventi senza pretendere di avanzare alcuna osservazione nella successiva fase di predisposizione del progetto di escavazione.

Per l'attivazione della procedura, l'istanza del soggetto proponente deve essere presentata con le modalità di cui sopra ed essere corredata dalle relative dichiarazioni. Le istanze non sottoscritte, ovvero non corredate dai documenti sopraelencati, sono escluse dalle procedure di gara.

3.3 Criteri di scelta del concessionario

Il soggetto a cui verrà assegnata la concessione per gli interventi di manutenzione degli alvei mediante estrazione di materiale litoide deve aver prodotto in sede di gara la documentazione descritta al precedente punto 2 sottoscritta e completa in ogni sua parte.

3.3.1 Concessioni pluriennali derivanti dai Programmi di gestione dei sedimenti

Il soggetto a cui verrà assegnata la concessione pluriennale per l'esecuzione degli interventi di estrazione di materiale litoide è individuato sulla base del criterio del miglior rapporto qualità-prezzo e quindi, oltre che sulla base di un'offerta economica da effettuarsi al rialzo sull'importo del canone base stabilito dalla Direzione competente, che può raggiungere un limite massimo del 30% del punteggio totale, anche sulla base delle caratteristiche della proposta progettuale del richiedente. Il restante punteggio viene valutato sulla base dei criteri di tipo tecnico di seguito specificati:

- a) quantità di materiale soggetto a sola movimentazione in alveo e lavori in compensazione per la manutenzione dell'alveo proposti (20% del punteggio);
- b) programmazione tempi di esecuzione (20% del punteggio);
- c) disponibilità, da parte del proponente, di impianti fissi di selezione, lavaggio, frantumazione e vagliatura autorizzati (10% del punteggio);
- d) distanza in km dall'immissione nella rete stradale (comunale, provinciale, regionale e statale) dei mezzi di trasporto del materiale estratto ai siti di destinazione (10% del punteggio);
- e) punteggi aggiuntivi, in dipendenza della possibilità di evitare lo stoccaggio del materiale estratto nelle aree del demanio idrico, della struttura organizzativa dei partecipanti, della partecipazione di piccole e medie imprese (10% del punteggio).

Le istanze concorrenti sono valutate in base alle sommatorie dei punteggi ottenuti. Il soggetto cui sarà assegnata la concessione è individuato nel concorrente che ottiene il punteggio più alto. In caso di parità di punteggio, si procederà privilegiando l'offerta pervenuta anteriormente. In caso di rinuncia da parte del soggetto che ha ottenuto il punteggio più alto, la scelta ricade sui concorrenti che seguono in graduatoria in base ai punteggi ottenuti. In caso di unico offerente si procederà all'assegnazione diretta della concessione.

L'assegnazione viene disposta con provvedimento dell'Ente competente per il corso d'acqua, che provvede alla pubblicazione della graduatoria, oltre alla sua comunicazione a tutti i partecipanti all'asta. L'assegnazione ha carattere provvisorio fino al rilascio formale della concessione.

3.3.2 Concessioni esclusive derivanti dai Programma di interventi di regimazione idraulica mediante escavazione di materiale litoide

Per le concessioni con carattere occasionale, cioè legate ad un intervento di escavazione *una tantum*, individuate dall'annuale Programma di interventi di regimazione idraulica mediante escavazione di materiale litoide, la scelta del Concessionario viene effettuata sulla base del criterio dell'offerta economica, determinato dal rialzo sull'importo del canone base stabilito dalla Direzione Generale competente. Pertanto, le istanze concorrenti sono valutate sulla base del miglior prezzo offerto.

In presenza di parità nelle offerte economiche, si procederà privilegiando l'offerta pervenuta anteriormente. In caso di rinuncia del soggetto che ha presentato l'offerta migliore, la scelta ricade sui concorrenti che seguono in una graduatoria costruita sulla base delle offerte presentate. In caso di unico offerente si procederà all'assegnazione diretta della concessione.

L'assegnazione viene disposta con provvedimento dell'Ente competente per il corso d'acqua e ha carattere provvisorio fino al rilascio formale della concessione.

3.3.3 Concessioni di estrazione di materiali litoidi rilasciate su istanza di parte

Oltre a quelle sopra descritte, residuano delle circostanze in cui gli interventi di estrazione possono essere consentiti sulla base di un'istanza di parte e al di fuori dei Programmi descritti. Si tratta di situazioni particolari, in cui la concessione viene rilasciata al soggetto richiedente prescindendo da una procedura di gara in considerazione della posizione qualificata in cui esso si trova rispetto al rilascio della concessione stessa, per la preesistenza di un obbligo di attuare l'intervento di estrazione oppure per il fatto di avere un rapporto in corso con la pubblica amministrazione di natura tale da giustificare una "preferenzialità" nella concessione, ovvero ancora perché per loro natura si tratta di interventi che non possono essere ricompresi nei piani e programmi.

Questi casi si verificano quando:

- la necessità di asportazione di materiale si manifesta nel corso di esecuzione di un più ampio intervento di manutenzione o sistemazione idraulica, oppure per esigenze connesse alla realizzazione di altri lavori od opere pubbliche. In questi casi la richiesta di asportazione dovrà essere rivolta anche alla Direzione Generale per la quale sono eseguiti i lavori;
- nella realizzazione di opere pubbliche si individua la possibilità di recuperare materiale litoide da alvei che presentino necessità di intervento di manutenzione,
- le richieste di asportazione sono relative a quantitativi di materiali inferiori ai 100 metri cubi.

Nei casi suddetti, il progetto di estrazione viene redatto a cura del soggetto interessato e presentato unitamente all'istanza di concessione e ad una offerta economica almeno pari o al rialzo rispetto al canone base definito con provvedimento annuale del Dirigente competente, presentata all'Ente competente per il corso d'acqua oltre che alla Direzione per la quale sono eseguiti i lavori nel caso di cui al rimo alinea dell'elenco.

Il Responsabile dell'Ente competente per il corso d'acqua dispone gli opportuni accertamenti, anche in sopralluogo, per verificare lo stato dei luoghi e l'ammissibilità della domanda dal punto di vista della coerenza dell'intervento con la manutenzione del corso d'acqua. Verificata l'ammissibilità, l'Ente competente per il corso d'acqua dà notizia della presentazione della domanda, con avviso pubblicato sul sito ufficiale di Regione Lombardia, nella sezione avvisi. Nel termine perentorio di quindici giorni dalla pubblicazione, chiunque vi abbia interesse può far pervenire all'Ente competente per il corso d'acqua le proprie osservazioni o il proprio progetto concorrente, corredato di offerta economica al rialzo rispetto al canone stabilito annualmente dal Dirigente competente.

Il medesimo avviso è pubblicato, insieme agli atti progettuali, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune o dei Comuni interessati dall'intervento. Gli atti, corredati della relata di pubblicazione e delle eventuali osservazioni vengono restituiti all'Ente competente per il corso

d'acqua, il quale definisce - sulla base della miglior offerta economica - l'aggiudicatario tra il richiedente iniziale ed eventuali domande concorrenti.

Una copia del progetto aggiudicatario viene trasmessa anche al Comune o ai Comuni interessati, per l'espressione del parere in merito all'intervento nel termine di trenta giorni dal ricevimento.

L'Ente competente per il corso d'acqua invita l'interessato ad effettuare l'estrazione di materiale litoide richiesta e al versamento del deposito cauzionale e del canone dovuto per il materiale da estrarre, da introitare su appositi capitoli del bilancio regionale.

Verificato l'adempimento dei suddetti obblighi fiscali, l'Ente competente per il corso d'acqua procede al rilascio di un provvedimento unico di concessione e autorizzazione idraulica ai sensi dell'articolo 97 del R.D. n. 523/1904, recante tutte le norme e modalità per l'estrazione.

3.4 Obblighi del soggetto assegnatario

L'assegnatario di un intervento di manutenzione per movimentazione e asportazione di materiali litoidi e delle eventuali opere di contorno compreso in un **Programma di gestione dei sedimenti** di bacino o tratto, redige, entro il termine fissato dall'Ente competente per il corso d'acqua, il progetto definitivo (art. 23 d.lgs. n. 50/16) sulla base del "**progetto di fattibilità**" (art. 23 d.lgs. n. 50/16). Il progetto sarà poi sottoposto a VIA come previsto dalla Circolare Regionale n. 17 del 1 settembre 2016 (Circolare esplicativa circa la definizione univoca del termine «Regolazione» per la categoria progettuale di cui alla lettera 7.o) dell'allegato B alla l.r. 5/2010: «Opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua»). L'Ente competente per il corso d'acqua oggetto di intervento, in ottemperanza alla normativa sulla VIA, provvede a notificare, anche attraverso l'istituto della conferenza di servizi, tutti i portatori di interesse al fine di acquisire autorizzazioni, concessioni, pareri, licenze, intese, concerti, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, se necessari all'emissione della concessione. L'approvazione del progetto, condizionata al recepimento di tutti gli elementi acquisiti, consentirà poi all'assegnatario, in accordo con l'ente competente per il corso d'acqua, di redigere il progetto esecutivo (art. 23 d.lgs. n. 50/16), che costituirà parte integrante del disciplinare di concessione.

L'assegnatario di un intervento di manutenzione per movimentazione e asportazione di materiali litoidi, compreso in un **Programma di interventi di regimazione idraulica mediante escavazione di materiale litoide**, redige il suo progetto definitivo/esecutivo, sulla base della "**scheda intervento**" (Allegato A), secondo i contenuti minimi descritti nell'Allegato B. Il progetto non sarà sottoposto a VIA come previsto dalla Circolare Regionale n. 17 del 1 settembre 2016 (Circolare esplicativa circa la definizione univoca del termine «Regolazione» per la categoria progettuale di cui alla lettera 7.o) dell'allegato B alla l.r. 5/2010: «Opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d'acqua»).

3.5 Rilascio della concessione e disciplinare

Il provvedimento di rilascio della concessione per interventi di manutenzione degli alvei mediante estrazione di materiale litoide è emesso dall'Ente competente per la gestione del corso d'acqua (che di norma coincide con l'autorità idraulica):

Detto provvedimento:

- approva il progetto e le relative sezioni di consegna;
- individua il funzionario dell'Ente competente incaricato di verificare la conformità degli interventi eseguiti rispetto all'autorizzazione rilasciata,
- approva lo schema di disciplinare (Allegato C al presente atto, valido per Regione Lombardia).

Il rilascio della concessione costituisce titolo all'occupazione delle aree del demanio idrico fluviale; l'onere per l'utilizzo di tali aree si risolve sul canone riferito alla concessione per l'escavazione. In materia di occupazione, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità). Il provvedimento di concessione contiene la delega al concessionario per l'esercizio dei poteri espropriativi ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001.

Prima della sottoscrizione del disciplinare di concessione, l'assegnatario è tenuto a presentare una cauzione, in forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, a garanzia della regolare esecuzione dei lavori, del rispetto delle prescrizioni inserite nella concessione e di eventuali danni all'ambiente fluviale ed alle opere idrauliche, nonché a garanzia del versamento dei pertinenti canoni; la garanzia è di importo pari al 50% del canone demaniale annuo per le concessioni pluriennali o dell'intero canone per le concessioni occasionali dovuto, cui va eventualmente aggiunto il valore delle opere in compensazione.

Nel caso di concessione avente durata pluriennale, l'importo della garanzia è riferito al valore annuale del canone, di cui al relativo disciplinare di concessione, cui va aggiunto il valore delle eventuali opere in compensazione.

Qualora il soggetto individuato con la procedura di gara rinunci prima di sottoscrivere il disciplinare di concessione, tale rinuncia deve essere comunicata all'Ente competente per il corso d'acqua a mezzo PEC che procede all'incameramento della garanzia.

In ogni caso, qualora il soggetto medesimo non si presenti per la stipula del disciplinare, l'Ente competente per il corso d'acqua assegna un termine per la stipula del disciplinare. Decorso inutilmente tale termine, l'Ente medesimo dichiara la decadenza dell'assegnazione e procede all'incameramento della garanzia.

Il Concessionario, prima dell'inizio dei lavori, nomina il Direttore dei lavori dandone comunicazione all'Ente competente per il rilascio della concessione ed effettua i rilievi topografici di dettaglio. Tali rilievi, resi in forma di sezioni di consegna, dovranno essere consegnati, in formato editabile, all'Ente competente per il corso d'acqua e costituiranno la base per le successive misurazioni dei volumi estratti secondo il metodo delle sezioni ragguagliate. Il Concessionario, sia che si tratti di concessioni occasionali che pluriennali, è tenuto a comunicare all'Ente competente la data di inizio delle lavorazioni, con un anticipo di almeno 7 giorni lavorativi.

Il canone è determinato preventivamente sulla base del quantitativo di materiale da escavare previsto dal progetto approvato. Tale valore sarà oggetto di conguaglio in relazione al quantitativo di materiale effettivamente escavato, che in nessun caso può superare il 10% del volume annualmente concesso, pena decadenza della concessione e attivazione delle procedure finalizzate all'irrogazione delle pertinenti sanzioni amministrative e/o penali.

La corresponsione del canone da parte del Concessionario, con esibizione di prova dell'avvenuto versamento, deve avvenire prima della consegna dei lavori; in caso di mancato versamento la consegna viene posticipata fino a che lo stesso non sia avvenuto.

Per gli interventi occasionali il versamento riguarda il canone demaniale complessivo.

Per le concessioni pluriennali il versamento riguarda la prima rata del canone demaniale, a titolo di acconto, pari al 10% del valore del canone complessivo dovuto per la concessione massima decennale ed equivalente quindi alla quota annua. Il rimanente 90% del valore del canone è versato in rate annuali di eguale valore, a cui si somma annualmente l'eventuale rata di saldo annuale; le annualità sono conteggiate a decorrere dalla data di consegna dei lavori.

Il mancato versamento delle rate successive alla prima entro le scadenze delle rispettive annualità di riferimento comporta l'applicazione dell'interesse legale, il cui ammontare è calcolato in ragione dei giorni di ritardo.

La rata è di saldo, annuale nel caso di concessioni pluriennali, è dovuta nel caso siano state verificate annualmente quantità di materiale litoide escavate superiori fino al massimo del dieci per cento del volume concesso, è versata a consuntivo e comprende gli eventuali interessi legali dalla data della consegna lavori e fino al pagamento.

Nel caso di concessioni pluriennali, il quantitativo di materiale effettivamente escavato va calcolato annualmente; pertanto, ogni anno il quantitativo di riferimento è quello specificato nel disciplinare e ogni anno va verificato il non superamento di tale quota aggiuntiva del 10%. La rata di saldo annuale, di cui sopra, va versata quindi ogni anno una volta completate le operazioni di verifica di cui ai successivi paragrafi.

Il Concessionario, alla chiusura dei lavori, deve consegnare all'Ente competente per il corso d'acqua adeguata relazione tecnica con gli opportuni rilievi, in formato editabile, e documentazione fotografica riferita al progressivo avanzamento dei lavori ed allo stato finale dell'alveo interessato dall'escavazione. Entro 10 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, il Concessionario e il funzionario incaricato dall'Ente competente per il corso d'acqua accertano le effettive quantità di materiale litoide estratto dall'alveo e ne redigono apposito verbale; l'eventuale rata di saldo è versata entro i successivi 30 giorni e deve essere comprensiva degli interessi di cui al paragrafo precedente. Nel caso di mancato pagamento nel termine previsto, gli interessi continuano a maturare fino all'effettivo pagamento.

Nel caso di concessioni pluriennali, le disposizioni di cui al paragrafo precedente si intendono da attuare ogni anno alla conclusione delle attività annuali di escavazione e sono da ripetere ogni anno fino alla conclusione della concessione.

3.6 Canoni demaniali per l'estrazione di materiale litoide

Il canone demaniale di riferimento è quello stabilito dal decreto del Dirigente competente; i canoni demaniali relativi alle concessioni per l'esecuzione degli interventi di manutenzione degli alvei che comportano l'estrazione di materiale litoide sono validi per tutti gli Enti competenti per tutti i corsi d'acqua della regione.

3.7 Vigilanza

Di tutti i provvedimenti finalizzati all'estrazione di materiali litoidi rilasciati ai sensi delle presenti direttive deve essere data notizia a ai soggetti preposti alla vigilanza in materia di polizia idraulica o comunque a tutti gli Enti interessati all'intervento di estrazione.

Detti provvedimenti dovranno, in particolare, essere trasmessi agli Enti locali interessati dall'intervento (Comuni, settori cave delle Province, Comunità montane), al Comando dei Carabinieri Forestali e ad AIPO, nei casi in cui l'intervento riguardi, anche indirettamente, corsi d'acqua di sua competenza.

Il controllo in corso d'opera della conformità dell'estrazione di materiale litoide alle modalità di esercizio stabilite dal provvedimento di concessione e dal disciplinare è eseguito dall'Ente competente per il corso d'acqua.

L'Ente competente per il corso d'acqua, a seguito dell'accertamento di eventuali violazioni delle disposizioni contenute nel provvedimento di concessione e nel disciplinare, dispone l'immediata contestazione e sospensione dei lavori, procedendo all'incameramento della fidejussione ed avviando le procedure per l'irrogazione delle sanzioni previste.

All'Ente competente per il corso d'acqua spetta la vigilanza sul corretto esercizio dell'attività di estrazione, al termine della quale, se condotta nell'osservanza di tutto quanto prescritto nei relativi provvedimenti, l'Ente medesimo deve disporre lo svincolo e la restituzione della cauzione.

3.8 Sospensione e variazione della concessione

In caso di avverse condizioni meteorologiche o per ulteriori sopravvenute e motivate circostanze che impediscano la regolare esecuzione dell'intervento di manutenzione dell'alveo oggetto della concessione, il concessionario può presentare all'Ente competente per il corso d'acqua, nel più breve tempo possibile, istanza scritta di motivata sospensione dell'attività di movimentazione o dell'estrazione di materiale litoide, indicando le circostanze che giustifichino la sospensione e la data di inizio della stessa, allegando congrua documentazione dello stato dell'arte (fotografie, rilievi, altro...). È altresì necessario che il concessionario indichi i quantitativi di materiale che ha già escavato, così da consentire all'Ente competente eventuali operazioni di verifica. L'istanza è trasmessa via PEC all'Ente competente per il corso d'acqua, il quale - valutata l'istanza - può disporre la sospensione del termine della concessione, dandone comunicazione scritta al concessionario, via PEC, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Della sospensione viene dato atto mediante redazione di un verbale con l'indicazione delle circostanze che la giustificano e la sua durata presunta.

La sospensione è efficace a far data dalla comunicazione del concessionario.

La cessazione delle cause di sospensione comporta l'immediata ripresa dei lavori, previa compilazione del verbale redatto dal funzionario dell'Ente competente per il corso d'acqua incaricato di seguire i lavori, che attesta la ripresa dei lavori e la durata della sospensione.

L'Ente competente per il corso d'acqua comunica tempestivamente al concessionario, e comunque non oltre il termine di cui sopra, l'eventuale rigetto dell'istanza di sospensione; in tal caso

il tempo trascorso tra la presentazione dell'istanza e la comunicazione di rigetto non modifica il termine finale della concessione.

Qualora nel corso dei lavori, a causa di eventi di piena, sia modificata la morfologia dell'alveo rispetto a quella corrispondente al progetto approvato, le sezioni di scavo individuate mediante il rilievo topografico di dettaglio eseguito prima della consegna dei lavori costituiscono il riferimento per la rideterminazione della quantità del materiale litoide da estrarre. In questi casi, l'Ente competente per il corso d'acqua dispone la sospensione dei lavori e invita il concessionario ad effettuare urgentemente i necessari rilievi al fine della predisposizione della perizia di variante rispetto al progetto oggetto della concessione.

La variante progettuale dovrà essere autorizzata con provvedimento dell'Ente competente per il corso d'acqua, fatte salve le eventuali autorizzazioni necessarie, sulla base del quantitativo rideterminato del materiale litoide da estrarre e con la fissazione contestuale delle variate modalità di pagamento dei canoni demaniali. Il provvedimento dovrà essere sottoscritto per accettazione dal concessionario e costituisce variante al disciplinare di concessione.

Nel caso di concessioni occasionali, il canone in aumento derivante dalla modifica del quantitativo di materiale da escavare dovrà essere versato dal concessionario prima della ripresa dei lavori. Sono confermate le disposizioni di cui ai precedenti paragrafi circa la rata di saldo e la possibilità di superare per un massimo del 10% il volume concesso (il volume oggetto di variante si somma a quello inizialmente concesso).

Nel caso di concessioni pluriennali, la variante al disciplinare di concessione si riferisce solo all'annualità in cui si è resa necessaria la variante stessa; il canone annuale in aumento derivante dalla modifica del quantitativo di materiale da escavare dovrà essere versato dal concessionario prima della ripresa dei lavori. Sono confermate le disposizioni di cui ai precedenti paragrafi circa la rata di saldo e la possibilità di superare per un massimo del 10% il volume annualmente concesso (il volume oggetto di variante si somma a quello inizialmente concesso).

3.9 Estinzione della concessione

Sono cause di estinzione della concessione: la rinuncia da parte del concessionario, la decadenza della concessione e la revoca della concessione.

Nel caso di rinuncia, il Concessionario comunica la decisione all'Ente competente per il corso d'acqua, allegando una relazione tecnica, con documentazione fotografica e rilievi, contenente i dati identificativi della concessione e lo stato di attuazione dell'attività di escavazione. L'ente competente per il corso d'acqua prende atto della rinuncia ed incamera la fidejussione, indicando le prescrizioni relative alla cessazione della concessione.

La decadenza della concessione interviene nei seguenti casi:

- mancata esecuzione dei lavori entro i termini indicati nel provvedimento di concessione, salvo richiesta di proroga motivata da presentarsi anteriormente a tali termini;
- mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel disciplinare di concessione e nel provvedimento di concessione preventivamente accertati e comunicati al Concessionario;
- sub concessione, anche parziale, a terzi;

- inosservanza delle disposizioni in materia di escavazione di materiale litoide preventivamente contestata al Concessionario.

In questi casi, l'Ente competente per il corso d'acqua diffida il Concessionario a far cessare la causa dell'inadempimento o della violazione, assegnandogli un termine - non inferiore a dieci e non superiore a sessanta giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida - per provvedere. Trascorsi invano i termini assegnati l'Ente competente per il corso d'acqua dichiara con provvedimento motivato la decadenza della concessione, provvede ad incamerare la cauzione oltre a disporre l'eventuale remissione in pristino dell'area con spese a carico del Concessionario decaduto.

Costituiscono grave inosservanza delle disposizioni in materia di polizia idraulica, in particolare:

- l'escavazione, non preventivamente autorizzata, che interessi una superficie esterna all'area di scavo prevista dal progetto e di entità superiore al dieci per cento di questa;
- lo stoccaggio dei materiali estratti nelle aree del demanio idrico, difforme rispetto alle modalità dichiarate in sede di offerta, qualora queste non abbiano escluso la necessità di tale stoccaggio.

La revoca, anche parziale ed in qualunque momento, della concessione viene disposta dall'Ente competente per il corso d'acqua per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, senza diritto di indennizzo, fatta salva la corrispondente riduzione del canone demaniale in caso di revoca parziale e la restituzione dei canoni già versati in eccedenza rispetto al materiale litoide asportato.

In tutti i casi, salvo in caso di revoca, l'Ente competente per il corso d'acqua può interpellare il concorrente classificatosi al secondo posto nella graduatoria risultante dalla procedura di gara; se il concorrente interpellato accetta di eseguire il progetto approvato e di sottoscrivere il disciplinare, l'Ente competente per il corso d'acqua procede al rilascio della concessione a detto concorrente. La medesima procedura si applica anche in caso di rifiuto da parte del concorrente classificatosi al secondo posto scorrendo la graduatoria ai concorrenti successivi.

3.10 Altri contenuti del provvedimento di concessione

Il provvedimento di concessione per l'esecuzione degli interventi di regimazione idraulica mediante movimentazione di materiale litoide può disporre che l'ammontare del canone demaniale sia compensato, anche parzialmente, con il costo dell'esecuzione di manutenzioni idrauliche e della realizzazione di opere idrauliche, di studi, di monitoraggi ambientali sul tratto di corso d'acqua interessato, ritenuti necessari e indicati nel provvedimento stesso, nonché già previsti nel bando di Regione.

Tali misure saranno dettagliate nel progetto approvato dal provvedimento di concessione e potranno essere riviste solo nell'ambito di una variante, di cui al precedente paragrafo 3.9, della concessione.

Allegato A

Programma di interventi di regimazione idraulica mediante escavazione di materiale litoide - Scheda intervento

(d.g.r. n..... del.....)

Ente competente per il corso d'acqua.....

Scheda n°.....

Corso d'acqua.....

Codifica del corso d'acqua alla banca dati dell'ente competente.....

Bacino/sottobacino.....

Comune di.....

Località.....

Totale materiale da scavare:

Indicare il volume totale di materiale da asportare e/o da asportare e movimentare

TIPO DI MATERIALE:

Individuazione della tipologia merceologica come prevista dal decreto del Dirigente regionale competente

.....

.....

.....

RELAZIONE

Contenuti minimi richiesti:

- Motivazione delle necessità di intervento:

Inquadrare la necessità dell'intervento nella realtà locale

- Inquadramento generale del bacino:

riportare le conclusioni degli studi più aggiornati o le considerazioni più aggiornate sull'equilibrio dei sedimenti nel bacino

- Tendenza evolutiva della stabilità dei versanti e delle sponde:

elementi sulla stabilità delle sponde e dei versanti sovrastanti

- Tendenza evolutiva del fondo alveo:

elementi sulla stabilità del fondo alveo con evidenziazione

- Frequenza e intensità degli eventi di piena nell'area e loro effetti

Analisi degli eventi che hanno portato alla necessità di un intervento di risezionamento dell'alveo e di rimozione di sedimenti

ALLEGATI:

Planimetria: (indicare zona oggetto dell'intervento) SCALA: da 1:1.000 a 1:10.000

L'individuazione dovrebbe essere fatta su base topografiche il più aggiornate possibile con una scala adeguata all'intervento. La scala di minor dettaglio accettabile è 1:10.000.

Almeno 2 sezioni tipo: (una longitudinale ed una trasversale rispetto al corso d'acqua)

Anche questa ad una scala adeguata

Ubicazione dell'intervento su uno stralcio della Cartografia Regionale delle Aree Protette

Con evidenziazione di eventuali intersezioni o interferenze

Ubicazione dell'intervento nella Cartografia di Rischio della Direttiva Alluvioni

Con evidenziazione delle relazioni con i fenomeni già cartografati

Documentazione fotografica

Allegare adeguata documentazione fotografica

Estensore della scheda.....

Data.....

Allegato B

Programma di interventi di regimazione idraulica mediante escavazione di materiale litoide

Contenuti del progetto definitivo/esecutivo da presentare dopo il provvedimento di assegnazione

Il progetto sarà costituito, almeno, dai seguenti elaborati:

- corografia in scala 1:10.000;
- planimetria a scala adeguata recante l'individuazione delle reti stradali interessate dai mezzi fino ai siti di destinazione del materiale e localizzazione gli impianti fissi di selezione, lavaggio, frantumazione e vagliatura autorizzati, nonché eventuali aree di stoccaggio del materiale estratto;
- planimetrie delle aree di scavo a scala adeguata alla fase di progettazione in accordo con i funzionari dell'ente concedente
- rilievo, a scala adeguata in accordo con i funzionari dell'ente concedente;
- assetto di progetto;
- sezioni di consegna;
- calcolo di dettaglio dei volumi da asportare (metodo delle sezioni ragguagliate);
- documentazione catastale relativa alle eventuali aree occupate
- documentazione fotografica;
- cronoprogramma dei lavori.

Il livello di dettaglio del progetto corrisponde a quello del progetto esecutivo di un'opera pubblica ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. e la scala più adeguata deve comunque essere concordata con l'ente concedente.

ALLEGATO C

Disciplinare di Concessione, da parte di Regione Lombardia, per interventi di estrazione (o estrazione e movimentazione) di sedimenti finalizzati alla manutenzione degli alvei

L'anno _____ addì _____ del mese di _____, in _____, tra la Regione Lombardia – Cod. Fisc. 80050050154, di seguito denominata Ente competente, rappresentata da _____ in qualità di Dirigente dell'UTR _____

e

«DITTA » con sede in «CITTA» , «INDIRIZZO» - «CODICE_FISCALE_o_PIVA» , di seguito denominata **Concessionario**, rappresentata da «NOME» , in qualità di «QUALIFICA», si formalizzano e si disciplinano, con gli articoli seguenti, gli obblighi e le condizioni cui viene vincolata la concessione [e relativo progetto n. _____, allegato al presente disciplinare quale parte integrante e sostanziale].

Articolo 1 – Oggetto

La concessione ha per oggetto interventi di manutenzione straordinaria del (INDICAZIONE DELL'INTERVENTO E DEL CORSO D'ACQUA) in Comune di (....), mediante estrazione di complessivi mc. e movimentazione di mc. di materiale litoide che interferisce negativamente con il deflusso delle acque; sono altresì previsti lavori di compensazione relativi al ripristino di..... /sudi/monitoraggi....

Articolo 2 – Durata

La concessione ha la durata di XXX (INDICARE IN CIFRE IL N. DI GIORNI) giorni naturali e consecutivi, computati, ai sensi dell'articolo 1187 del codice civile, a decorrere dal INSERIRE LA DATA e scade il giorno INSERIRE LA DATA o comunque nel momento in cui sia stato prelevato l'intero quantitativo assentito.

[ALTERNATIVA]

La concessione pluriennale ha la durata di XXX (INDICARE IN CIFRE IL N. DI ANNI) anni, computati, ai sensi dell'articolo 1187 del codice civile, a decorrere dal (INSERIRE LA DATA) e scade il giorno INSERIRE LA DATA o comunque nel momento in cui sia stato prelevato l'intero quantitativo assentito.

Il termine può essere sospeso nei casi e con le modalità di cui all'articolo 3.

Articolo 3 – Sospensione dell'intervento di estrazione

1. In caso di avverse condizioni meteorologiche o per ulteriori sopravvenute e motivate circostanze, che impediscono la regolare esecuzione dell'intervento di manutenzione dell'alveo oggetto della concessione, il Concessionario può presentare, tempestivamente, all'Ente competente istanza scritta motivata di sospensione dell'estrazione di materiale litoide, indicando le circostanze che giustificano la sospensione e la data di inizio della stessa. L'istanza è trasmessa all'Ente competente via PEC e - contestualmente - al funzionario dell'Ente competente incaricato di seguire i lavori, via e-mail.
2. L'Ente competente, valutata l'istanza, può disporre la sospensione del termine della concessione, dandone comunicazione scritta al Concessionario, via PEC, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Della sospensione viene dato atto mediante redazione di un verbale con l'indicazione delle circostanze che giustificano la sospensione e la durata presunta.
3. La sospensione è efficace a far data dalla comunicazione del Concessionario.

4. La cessazione delle cause di sospensione comporta l'immediata ripresa dei lavori, previa compilazione del relativo verbale redatto dal funzionario dell'Ente competente incaricato di seguire i lavori, che attesta la ripresa dei lavori e la durata della sospensione.
 5. L'Ente competente comunica tempestivamente al Concessionario, comunque non oltre il termine di cui al comma 2, l'eventuale rigetto dell'istanza di sospensione; in tal caso il tempo trascorso tra la presentazione dell'istanza e la comunicazione di rigetto non modifica il termine finale della concessione.
 6. Qualora nel corso dei lavori, a seguito di eventi di piena, risulti modificata la morfologia dell'alveo rispetto a quella indicata nel progetto approvato, le sezioni di scavo (sezioni di consegna), individuate mediante il rilievo topografico di dettaglio eseguito prima della consegna dei lavori costituiscono il riferimento per la rideterminazione della quantità del materiale litoide da estrarre qualora ulteriori volumi si siano depositati nel tronco interessato, mentre, nell'ipotesi di asportazione di materiali sedimentati prima della stesura del progetto, si userà come riferimento il nuovo rilievo eseguito.
 7. Nei casi di cui al comma 6, l'Ente competente dispone la sospensione dei lavori e invita il Concessionario ad effettuare urgentemente i necessari rilievi al fine di predisporre la perizia di variante dell'intervento di manutenzione.
 8. La variante è autorizzata con provvedimento dell'Ente competente, fatte salve le eventuali autorizzazioni necessarie, sulla base del quantitativo rideterminato del materiale litoide da estrarre e con la fissazione contestuale delle variate modalità di pagamento dei canoni demaniali. Il provvedimento è sottoscritto per accettazione dal Concessionario e costituisce variante al disciplinare di concessione.
- La sospensione dei lavori è disposta, inoltre, in seguito all'accertamento di violazioni delle disposizioni contenute nel provvedimento di concessione ovvero nel presente disciplinare.

Articolo 4 – Determinazione della quantità di materiale litoide estraibile

Il quantitativo di materiale litoide movimentato (NOTA: estratto+movimentato) oggetto della presente concessione è di complessivi mc, di cui mc soggetto ad estrazione. Il quantitativo di materiale estratto non potrà in nessun caso risultare superiore al 110% di quello annualmente autorizzato, pena decadenza della concessione e attivazione delle procedure finalizzate all'irrogazione di sanzioni amministrative e/o penali previste dalle disposizioni in materia paesaggistica urbanistica e idraulica.

Il volume finale estratto verrà determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate tramite il confronto fra le sezioni di consegna (o quelle rideterminate ai sensi dell'art. 3 comma 6) e le sezioni finali redatte in forma di perizia giurata come descritto nell'art. 14.

Nessun rimborso è dovuto al Concessionario nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non prelevi il quantitativo di materiale litoide richiesto nel termine stabilito.

Qualora l'Ente competente, per sopravvenute motivate ragioni di interesse pubblico, disponga la decadenza, anche parziale, del provvedimento di concessione con la conseguente riduzione della quantità di materiale litoide estraibile oggetto della concessione, il Concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo/risarcimento, fatta salva la corrispondente riduzione del canone demaniale.

Articolo 5 – Canone

Il canone è determinato e aggiornato ai sensi della d.g.r....., con decreto n..... del del Dirigente

Il canone da applicare alle concessioni di estrazione di materiale litoide ammonta ad euro/mc (euro/mc INSERIRE 3 L'IMPORTO IN LETTERE/IMPORTO CENTESIMI IN CIFRE).

Il canone complessivo, per il volume del materiale da estrarre concesso di mc., è pari a euro (euro INSERIRE L'IMPORTO IN LETTERE/IMPORTO CENTESIMI IN CIFRE).

Poiché, unitamente alla manutenzione dell'alveo mediante la movimentazione di materiale litoide sono eseguiti i seguenti lavori e opere in compensazione:

l'importo del canone viene rideterminato sulla base del costo dei lavori e delle opere stesse.

Il costo dei lavori e delle opere di cui sopra calcolato sulla base del computo metrico estimativo è pari a euro _____ (DIFFERENZIARE SE I LAVORI VENGONO PREVISTI SOLO PER IL PRIMO ANNO DELLA CONCESSIONE O SE SONO INTERVENTI CHE DEVONO ARRERE RIPETUTI ANNUALMENTE) Pertanto, il canone annuale complessivo, per il volume del materiale da estrarre concesso di mc., detratta la quota per i lavori di compensazione è pari a euro (euro INSERIRE L'IMPORTO IN LETTERE/IMPORTO CENTESIMI IN CIFRE).

Tale valore di canone sarà oggetto di conguaglio, in relazione all'effettivo quantitativo di materiale estratto, che non potrà comunque mai superare la quota del 10% il volume annualmente concesso come previsto all'art. 4. L'eventuale rata di saldo, commisurata all'effettiva quantità di materiale litoide estratta, è versata a consuntivo e comprende gli eventuali interessi.

Articolo 6 - Garanzia

A garanzia della regolare esecuzione dei lavori e di eventuali danni, sia all'ambiente fluviale che alle opere idrauliche, nonché del versamento dei canoni, è stata sottoscritta dal Concessionario e depositata presso l'ufficio concedente la fideiussione bancaria/polizza assicurativa n. di data, stipulata con Agenzia di con sede in via, n. della durata di tacitamente prorogabile, per l'importo di euro (euro IMPORTO IN LETTERE/CENTESIMI IN CIFRE), pari al 50% del canone demaniale dovuto calcolato per il quantitativo di materiale complessivamente concesso in estrazione, pari a mc.

La garanzia è svincolata a rapporto regolarmente concluso, dopo che l'Ente concedente ha accertato la regolare esecuzione dei lavori, l'assenza di danni all'ambiente fluviale o alle opere idrauliche ed il regolare versamento dei canoni.

Qualora si verificano danni connessi a non corretta esecuzione dei lavori per le nuove interferenze o mancata manutenzione degli impianti esistenti, l'Ente competente assegnerà un termine entro il quale il Concessionario dovrà ottemperare a quanto richiesto in termini di ripristino e/o lavorazioni, ritenuti necessari e indispensabili per garantire il buon regime delle acque.

Trascorso tale termine, l'Ente competente si riserva di avviare le necessarie iniziative finalizzate alla emissione dell'ordinanza di esecuzione dei lavori, ai sensi della normativa vigente, provvedendo eventualmente alla esecuzione diretta degli interventi necessari. Per tale eventualità il dirigente dell'Ente competente escuterà la polizza fideiussoria nei limiti delle somme sostenute e documentate per l'esecuzione degli interventi, e saranno eventualmente intraprese le opportune azioni legali per il recupero delle somme eccedenti la polizza.

La garanzia è altresì incamerata in tutto o in parte dall'ente concedente nei casi seguenti:

-
-

e in particolare in caso di mancato versamento della rata di saldo del canone o di rinuncia alla concessione. La garanzia è incamerata, inoltre, in caso di decadenza della concessione in seguito ad inadempimento del Concessionario.

Articolo 7 – Obblighi del Concessionario

Il Concessionario si obbliga a:

a) esercitare direttamente l'attività oggetto della concessione, essendo vietata la subconcessione;

- b) corrispondere il canone nella misura ed alle scadenze indicate dall'articolo 5 del presente disciplinare nonché il relativo acconto;
- c) versare gli oneri relativi alla concessione;
- d) prestare la garanzia di cui all'articolo 6 del presente disciplinare;
- e) compilare, custodire ed esibire il registro di cui all'articolo 8 del presente disciplinare;
- f) osservare tutte le prescrizioni relative alle modalità di esercizio della concessione;
- g) fornire il personale ed i mezzi necessari per eseguire le misurazioni ed i rilievi richiesti dall'Ente competente;
- h) eseguire i lavori di conservazione e salvaguardia del corpo idrico a richiesta dell'Ente competente, in particolare: gli interventi di riporto, al fine della ricostituzione delle sponde o delle golene, entro le aree di intervento, la pulizia intorno ai piloni dei ponti da sterpi, arbusti e essenze arboree ivi depositati, la pulizia dell'alveo da materiali residui derivanti dall'attività di manutenzione di qualsiasi natura ed il trasporto in discarica autorizzata e con oneri a carico del Concessionario;
- i) l'eventuale realizzazione di opere strutturali di natura temporanea nell'area demaniale di cui trattasi è subordinata al possesso, da parte del Concessionario, di ogni atto autorizzativo previsto dalle normative vigenti in materia urbanistica e ambientale.

Articolo 8 – Inizio attività

In seguito alla formale adozione del provvedimento di concessione, l'Ente competente comunica al Concessionario la data prevista per l'inizio dell'attività di manutenzione.

Prima dell'inizio dell'intervento annuale di manutenzione, il Concessionario deve trasmettere all'Ente competente il rilievo topografico di consegna della zona oggetto dell'intervento di manutenzione, confluito nella proposta progettuale da approvare, è stato eseguito in contraddittorio con i funzionari dell'ente concedente.

Nel corso del rilievo topografico i funzionari dell'Ente competente, in contraddittorio con il Concessionario:

- a) verificano il numero e la posizione dei capisaldi e dei picchetti di riferimento, messi a dimora in luogo facilmente raggiungibile e non soggetto a fenomeni di piena;
- b) accertano che ulteriori picchetti, siano posizionati in congruo numero in corrispondenza delle sezioni di scavo, così da poter verificare la rispondenza a quanto autorizzato nonché come riferimento per le successive registrazioni.

Ove, per qualsiasi motivo, i predetti capisaldi e picchetti venissero asportati o danneggiati, dovranno essere tempestivamente sostituiti e cura e spese del Concessionario. Di questo fatto deve essere data immediata comunicazione scritta al direttore lavori nonché all'Ente competente.

I funzionari dell'Ente competente incaricati, sulla base delle suddette verifiche, predispongono, in contraddittorio con il Concessionario, un verbale di inizio attività manutentiva, al quale vengono allegati, costituendone parte integrante, le tavole grafiche dello stato di fatto rilevato (sezioni di consegna), con la quantificazione dei volumi di scavo.

I lavori di escavazione non possono iniziare prima della sottoscrizione del verbale di inizio attività. La responsabilità del rilievo e la relativa corrispondenza ai luoghi dovrà essere assunta con apposita dichiarazione asseverata dal professionista esecutore del rilievo stesso.

Con il verbale di inizio attività, è consegnato al Concessionario un registro sul quale, con cadenza giornaliera, devono essere annotati i mezzi d'opera, l'avanzamento dei lavori ed eventuali sospensioni della manutenzione. Il registro medesimo deve essere sempre disponibile sul cantiere ed esibito a richiesta dei funzionari addetti alla vigilanza, che vi appongono la sigla di verifica.

Articolo 9 – Segnaletica – cartello di cantiere

In prossimità dell'accesso all'area in cui si svolge l'attività manutentiva concessa, dovrà essere installato in modo visibile un cartello di cantiere con dimensioni m 1,00 x 2,00, recante i dati e le informazioni previste dalle vigenti normative; se gli accessi previsti interessano più Comuni, dovranno essere apposti più cartelli.

La zona interessata degli interventi di manutenzione deve essere delimitata con idonea segnaletica nel rispetto delle norme di settore in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Articolo 10 – Modalità di esercizio dell'estrazione di materiale litoide – prescrizioni (NOTA: L'ENTE COMPETENTE INSERIRÀ LE PRESCRIZIONI DI VOLTA IN VOLTA NECESSARIE)

L'estrazione di materiale litoide deve essere effettuata rispettando la zona, le distanze e le quote riportate negli elaborati tecnici che formano parte integrante del presente disciplinare, nonché negli elaborati tecnici dello stato di fatto redatti per la consegna dell'intervento.

Le attività di manutenzione sono soggette alle seguenti prescrizioni:

- il prelievo di materiale litoide deve avvenire conformemente agli elaborati progettuali autorizzati e facenti parte integrante del presente atto, nonché agli elaborati tecnici dello stato di fatto redatti per la consegna dell'intervento;
- è vietata qualsiasi movimentazione non autorizzata che interessi, anche temporaneamente, aree limitrofe alla zona di scavo;
- sono altresì vietati scavi sottostanti la quota di fondo dello scavo autorizzato come risultante dagli elaborati progettuali allegati;
- per le sole piste di accesso, se previste nel progetto, è ammessa la movimentazione a fini di livellamento e percorribilità.

Articolo 11 – Divieti

Entro l'alveo del fiume non deve essere costruita nessuna opera o impianto con carattere di stabilità. In caso di sospensione dei lavori a causa di piena o di modeste morbide, è assolutamente vietato lasciare nell'alveo i mezzi d'opera: gli stessi devono essere trasportati al di fuori dell'alveo per consentire il libero deflusso delle acque.

Sono assolutamente vietati il deposito, la costruzione di sbarramenti - seppure a carattere provvisorio - effettuati con materiali scavati in alveo o di altra natura o provenienza, nonché l'utilizzo di impianti fissi o mobili di selezione del materiale di scavo, all'interno dell'area di concessione e delle aree limitrofe afferenti al corso d'acqua e comunque nelle aree demaniali, se non appositamente autorizzati.

Per il trasporto dei materiali fuori dall'alveo non possono essere alterate le condizioni attuali delle sponde ed effettuati tagli, incisioni o altri lavori anche provvisori sulle opere idrauliche. È assolutamente vietato alterare o danneggiare, in qualsiasi modo, le opere di difesa delle sponde stesse.

Articolo 12 – Fine intervento

Terminato l'intervento di manutenzione annuale (e gli interventi di compensazione, se presenti), il Concessionario comunica la fine lavori all'Ente concedente e predispone la documentazione tecnica necessaria.

Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di fine lavori, l'Ente competente, previo invito al Concessionario, effettua il sopralluogo di fine lavori.

Nel sopralluogo di fine lavori l'Ente competente verifica lo stato dei luoghi, effettua le necessarie misurazioni in contraddittorio con il Concessionario, accerta l'effettiva quantità di materiale litoide

estratto, riscontra eventuali difformità rispetto al disciplinare o al provvedimento di concessione e redige il verbale delle operazioni, che viene sottoscritto dalle parti intervenute.

Il Concessionario fornisce, a proprie spese, il personale qualificato e i mezzi necessari per procedere alle verifiche, nonché i mezzi meccanici per effettuare eventuali sondaggi e/o spianamenti ritenuti necessari dall'Ente concedente al fine del buon regime idraulico e della sicurezza dei luoghi.

Qualora il Concessionario non intervenga, l'Ente competente provvede d'ufficio, previa diffida, a spese del Concessionario medesimo, procedendo ad incamerare la cauzione.

Articolo 13 – Rimessione in pristino

Alla scadenza della concessione, ovvero in caso di sospensione definitiva, decadenza o revoca della medesima, il Concessionario ha l'obbligo di eseguire, a proprie spese, tutti i lavori necessari per la rimessione in pristino stato delle sponde, delle difese idrauliche nell'ambito della zona di concessione e delle piste di accesso, provvedendo secondo le prescrizioni impartite dall'Ente competente

Articolo 14 – Vigilanza e controllo

La vigilanza sulla conformità dell'estrazione di materiale litoide alle modalità stabilite nel presente disciplinare è effettuata dai funzionari dell'Ente competente. Essi possono, in qualsiasi momento, accedere all'area oggetto di intervento ed eseguire tutti gli accertamenti tecnici ritenuti utili al fine del controllo sull'attività oggetto della concessione.

Il Concessionario si obbliga, su formale richiesta scritta dei funzionari incaricati del controllo, a rendere disponibile, a proprie spese, entro cinque giorni dalla richiesta medesima, la strumentazione ed il personale qualificato necessari per eseguire verifiche topografiche, compresa l'eventuale esecuzione di sondaggi a mezzo di macchina operatrice.

Il Concessionario si obbliga, entro quindici giorni dalla formale richiesta scritta dei funzionari incaricati del controllo, ad effettuare e fornire, a proprie spese, i rilievi plano-altimetrici dello scavo eseguito riferiti a quelli di consegna, redatti in forma di perizia giurata.

L'inadempimento del Concessionario comporta la decadenza della concessione, l'incameramento da parte dell'ente concedente dei canoni già corrisposti anche per quantità di materiale litoide non ancora estratte e non dà alcun diritto a indennizzi o risarcimenti.

Articolo 15 – Responsabilità

Il Concessionario è direttamente responsabile verso l'Ente concedente dell'adempimento degli oneri assunti con il presente disciplinare.

Il Concessionario è responsabile per qualsiasi danno che possa derivare all'ente concedente o a terzi dall'esecuzione dell'intervento oggetto di concessione. L'Ente competente è sollevato da ogni responsabilità verso terzi per danni derivanti dall'esecuzione della presente concessione.

È a carico esclusivo del Concessionario il risarcimento di danni a terzi derivante dallo svolgimento delle attività previste dalla presente concessione o dall'inosservanza del presente disciplinare.

Sono a carico esclusivo del Concessionario gli eventuali indennizzi a terzi per il passaggio nelle loro proprietà.

Articolo 16 – Cessione della concessione

Il Concessionario non può cedere a terzi la presente concessione, pena l'immediata decadenza dei diritti derivanti dalla concessione medesima.

Articolo 18 - Oneri

Sono a carico di(indicare il nominativo della società) il pagamento dell'imposta per la registrazione della concessione (entro il termine di venti giorni dalla sottoscrizione rif. art. 19 DPR n. 131 del 26 aprile 1986). ed il pagamento di ogni ulteriore onere fiscale (comprese eventuali more per il ritardo del pagamento dell'imposta stessa) previsto dalla legge ed eventuali altre spese per la

formalizzazione della concessione, le spese di bollo, nonché ad ogni altra spesa inerente al presente atto.

Articolo 19 – Fauna ittica

Il Concessionario è tenuto ad osservare tutte le vigenti disposizioni in materia di tutela della fauna ittica, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 152/2006 e s.m.i..

Articolo 20 – Violazioni e sanzioni

In caso di inosservanza delle disposizioni del presente disciplinare, degli atti autorizzativi ad esso propedeutici, ovvero delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di estrazione di materiale litoide, il funzionario dell' Ente competente preposto al controllo diffida il Concessionario a far cessare la causa dell'inadempimento o della violazione, assegnando un termine - non inferiore a dieci giorni e non superiore a sessanta giorni dalla ricezione dell'atto di diffida - per provvedere. L'inutile decorso del termine comporta la decadenza della concessione, dichiarata dall'Ente concedente con provvedimento motivato.

La decadenza della concessione per gravi o reiterate violazioni delle prescrizioni contenute nel presente disciplinare o negli atti autorizzativi ad esso propedeutici, ha effetto immediato, senza diritto per il Concessionario di chiedere rimborsi a qualsivoglia titolo. L'Ente competente procede, inoltre, ad incamerare la cauzione.

Articolo 21 – Trattamento dei dati

Le Parti concordano che ciascuna è titolare autonomo dei dati personali che dovessero essere scambiati o acquisiti in occasione della stipula ed esecuzione del presente documento; essi saranno trattati dalle stesse per l'esecuzione di quanto stabilito nel presente documento, per la sua durata e nel completo rispetto dei principi e delle norme contenute nel Regolamento Europeo 679/2016 ("GDPR"), nel D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e nella normativa in vigore.

Articolo 22 – Richiamo alle disposizioni di legge.

Per quanto non previsto nel presente atto, valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Polizia Idraulica, fermo restando che la concessione non determina alcuna servitù.

Articolo 23 – Controversie

Per le eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente disciplinare si indica quale Foro competente quello di Milano.

Articolo 24 – Domicilio legale.

Per ogni effetto di legge il Concessionario elegge il proprio domicilio legale in «CITTA» , «INDIRIZZO».

Letto ed approvato

LUOGO, DATA

L'ENTE COMPETENTE

IL DIRIGENTE DELLA _____

Dott. _____

«CONCESSIONARIO »

IL «QUALIFICA»

«NOME»